

Marcatura CE

La marcatura CE è una patente indispensabile per i prodotti nell'intera Area Economica Europea (EEA). Essa copre tutti i requisiti tecnici legali trattati dalla specifica tecnica armonizzata pertinente, vigente in tutti gli Stati Membri dell'Unione Europea.

La marcatura CE definisce un campo d'azione comune fornendo ai fabbricanti metodi di prova, procedimenti e criteri di valutazione condivisi da tutti gli stati europei.

L'apposizione della marcatura CE presuppone l'idoneità all'uso previsto dei prodotti da costruzione, ovvero tutti i prodotti che sono fabbricati per essere incorporati in maniera permanente in opere edili, comprendendo le facciate continue, i serramenti, le chiusure oscuranti, le tende esterne, i cancelli, le porte industriali, commerciali e da garage e gli evacuatores di fumo e calore.

Si presumono idonei all'uso i prodotti che consentono agli edifici in cui sono incorporati, se adeguatamente progettate e costruite, di soddisfare i sette requisiti essenziali del Regolamento (UE) n°305/2011 ad essi applicabile (noto anche come CPR) che ha modificato ed abrogato la Direttiva Europea 89/106/CEE (nota anche come CPD). I prodotti da costruzione devono poi prestazionalmente rispondere alle caratteristiche essenziali indicate nella specifica norma di prodotto. La marcatura CE è **OBBLIGATORIA** e costituisce il sistema al quale tutti i Costruttori di serramenti, facciate continue, chiusure oscuranti, tende esterne, cancelli e porte commerciali, industriali e da garage, evacuatores di fumo e calore devono uniformarsi per poter vendere il propri prodotti nell'Unione Europea.

Alcuni componenti, come per esempio i vetri, sono soggetti a marcatura CE ma ciò rappresenta un'eccezione.

La marcatura CE conferma che il prodotto finito è in grado di fornire determinate prestazioni per i requisiti regolamentati in relazione agli impieghi previsti.

La conformità di un manufatto serramentistico ai requisiti della norma tecnica europea armonizzata di riferimento (norma di prodotto) deve essere dimostrata tramite:

prove iniziali di tipo (ITT) che, a seconda dei requisiti, richiedono l'esecuzione di calcoli teorici su uno o più modelli campione rappresentativi della gamma di prodotti in conformità ai requisiti della norma europea di prodotto di riferimento.

Controllo di Produzione di Fabbrica (FPC) sotto la responsabilità del Costruttore.

Documentazione idonea: dichiarazione di prestazione, documentazione di accompagnamento (etichetta CE), manuale d'uso e manutenzione.

Spetta al Costruttore, o al suo rappresentante, con sede nella EEA [Area Economica Europea] la responsabilità di apporre la marcatura CE sul prodotto, su un'etichetta applicata al prodotto, sul suo imballaggio o sui documenti commerciali di accompagnamento.

La marcatura CE sostituisce tutte le eventuali marcature nazionali obbligatorie ma non quelle volontarie purchè non in contrasto e/o in sovrapposizione con il marchio CE. Nessun requisito aggiuntivo può essere imposto a livello di norme tecniche e/o disposizioni legislative cogenti nazionali e/o regionali in materia di edilizia. Eventuali normative nazionali, in contrasto con le norme europee o basate su norme nazionali, devono essere obbligatoriamente modificate.

Vedi la Raccolta tecnica UNICMI sulla Marcatura CE a cura dell'Ufficio Tecnico Uncsaal e aggiornata al Regolamento Prodotti da Costruzione 305/2011: per serramenti, chiusure oscuranti e facciate continue e tende esterne.

Tempistica marcatura CE e documenti normativi di riferimento per le principali merceologie di prodotti serramentistici e componenti relativi

Consulta i documenti UNICMI sulla Marcatura CE

Consulta i corsi UNICMI disponibili sulla Marcatura CE